

Articolo 1

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO AMBULANTE

L'esercizio dell'attività del Commercio Ambulante é disciplinata dalla legge 19.05.1976, N° 398 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15.01.1977 nonché dal presente Regolamento Comunale per quanto riguarda particolarmente l'istituzione, funzionamento e spostamento dei mercati nonché per tutte le altre attività inerente il Commercio Ambulante.

Articolo 2

MODALITA' D'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Il Commercio Ambulante può essere esercitato:

- A posteggio fisso da esercitarsi sulle aree destinate a tale uso dal Comune;
- Senza posto fisso, presso il domicilio dei consumatori, ovvero in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Il Consiglio Comunale provvede, tramite l'approvazione del presente Regolamento, all'individuazione delle aree di mercato e zone di vendita, stabilisce gli orari, fissa i criteri di assegnazione dei posteggi, approva le tariffe per la prenotazione dei posti, regola lo svolgimento di ogni forma di vendita.

Articolo 3

AREE DI MERCATO E FORME DI VENDITA

In Aliano sono previste le seguenti forme di vendita:

-due fiere annuali,mercato bimensile,mercato giornaliero ortofrutticolo, ambulante itinerante e mercato bisettimanale dei prodotti ittici.

a) La prima fiera, senza limitazioni di settore merceologico e di presenze, è tenuta una volta all'anno il giorno che precede la festa patronale.

b) La seconda fiera è tenuta una volta all'anno il giorno 14 di Settembre limitatamente alla vendita di bestiame, macchine ed attrezzature agricole alla zona.....

c) Il mercato Bimensile da tenersi il secondo e l'ultimo giovedì di ogni mese -se festivo il giorno successivo- senza limitazioni di settore merceologico. Esso è ubicato nelle Vie:.....

d) L'utilizzo su P.zza Giovanni XXIII e P.zza Roma di spazi giornalieri delimitati da destinare a Commercianti Ambulanti e Produttori Agricoli diretti del settore ortofrutticolo.

e) Il mercato bisettimanale dei prodotti ittici e da svolgersi nei giorni di Martedì e Venerdì di ogni settimana su spazi delimitati in Via Roma.

f) La vendita Ambulante itinerante, osserverà l'orario stabilito per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

La vendita itinerante è vietata davanti agli edifici pubblici, ecclesiastici, Banche, Uffici Postali ed esercizi di vendita in sede fissa.

Articolo 4

POSTO DI VENDITA E SUPERFICIE

Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco o dalla baracca di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dall'eventuale veicolo, ovvero tutta l'area occupata dall'operatore per lo svolgimento dell'attività.

L'amministrazione Comunale ha individuato graficamente il posteggio ed
è stato contrassegnato con una numerazione crescente.

La superficie per i posteggi fissi è di diversa dimensione:

n. 1 di mq.23; n.5 di mq.24; n.1 di mq.25; n.16 di mq.28; n.5 di mq.30;
n.6 di mq.35; n.1 di mq.39; n.1 di mq.43.

Articclo 5

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I venditori ambulanti che intendono ottenere posti fissi nel mercato, nel mercatino giornaliero ortofrutticolo e quello bisettimanale dei prodotti ittici, devono produrre domanda al Sindaco e indicare la specializzazione merceologica esercitata prevalentemente allegando:

- fotocopia dell'autorizzazione per il Commercio Ambulante,
- stato di famiglia in bollo,
- certificato di residenza in bollo.

Il posteggio fisso ha durata annuale e si rinnova mediante il versamento della tassa di posteggio per l'anno successivo.

Lo stesso potrà essere revocato in qualsiasi momento per inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento.

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno.

Articolo 6

ORDINE DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE

Gli spazi numerati saranno assegnati a sorteggio, fra tutte le domande pervenute entro i termini di cui all'art.5, e complete della documentazione prevista da presente regolamento, riservando il 60% degli spazi ai venditori ambulanti residenti nella Regione Basilicata ed il 40% a quelli residenti fuori Regione, con diritto prioritario assoluto di scelta agli ambulanti residente nel Comune. Il numero massimo degli spazi disponibili é di 36. Saranno escluse dal soteggio le domande incomplete e pervenute fuori termine.

(5)

Articolo 7

DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

Quando si rende libero un posteggio, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede all'eventuale spostamento nel posteggio rimasto libero dell'ambulante che ne abbia fatta richiesta, rispettando l'anzianità e purché appartenga al medesimo settore merceologico.

In caso di ulteriore disponibilità si procederà all'assegnazione di coloro che sono in attesa.

Articolo 8

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente personale.

In caso di cessione o del decesso del titolare, è consentito il passaggio del diritto di prenotazione dell'area;

a) al coniuge fino al 3° grado o affine fino al 2° grado, che, in possesso dei requisiti, ottenga il trasferimento dell'autorizzazione;

b) in mancanza di persone di cui al precedente comma o in caso di loro rinuncia, il posteggio può essere trasferito anche a terzi che, privi di autorizzazione, ne abbiano fatto richiesta e che dimostrino di rilevare l'intera attività del cessante, con preferenza a coloro che abbiano prestato servizio come dipendenti, collaboratori, ecc. . . nel corso dell'ultimo quinquennio per almeno un anno, presso il venditore cessante o presso altro operatore del mercato.

Gli interessati, ancorchè non in possesso di autorizzazione amministrativa per commerciare possono, entro il termine di gg- 30 proporre domanda per la concessione del posteggio provando altresì di avere chiesto il trasferimento dell'autorizzazione amm/va.

Articolo 9

REGISTRO DEGLI AMBULANTI

Presso il Comune é tenuto un Registro nel quale sono iscritti gli ambulanti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di un posteggio fisso, con l'indicazione dell'attività esercitata, gli estremi dell'autorizzazione, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi.

Articolo 10

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I posteggi fissi sono assoggettati al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche la cui tariffa viene stabilita in £.....~~10.000~~.....annue al mq.

La riscossione avverrà mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale da effettuarsi entro il 20.12 di ogni anno.

Per ogni piazza morte si stabiliscono le seguenti tariffe:

Prodotti ortofruitticoli con autocarro	£..... 10.000
" " " Motocarri	£.....5.000.....
" Ittici	£.....5.000.....

Per le altre tabelle merceologiche £.....

La riscossione evverrà mediante rilascio di relativa bolletta da parte dei vigili Urbani o altro incaricato dall'amministrazione Comunale.

Articolo 11

ORARI DI VENDITA

Gli orari di vendita sono così stabiliti:

Per la Fiera: 7.30 - 13.00

Per il mercato: 7.30 - 14.00.

Al fine di permettere ai venditori di sistemare i banchi e le merci, è consentita l'occupazione dei posteggi mezz'ora prima dell'orario di apertura della vendita e lo sgombrò degli stessi un'ora dopo l'orario di chiusura.

I mercanti assegnatari di posteggio fisso nel mercato mensile che rimangano assenti per più di 4 mercati consecutivi, senza giustificato motivo, perdono il diritto al posteggio senza diritto al rimborso della Tassa pagata ed il posteggio potrà essere assegnato ad altro mercante.

Articolo 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

E' vietato nel modo più assoluto la cessione ai terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione, anche parziali, fatta dall'intestatario del posteggio a terzi, l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza dar diritto a rimborsi od altro.

In caso di persona che ha assunto la rappresentanza dell'esercizio, la cessione é ammessa purché ne sia data preventiva comunicazione al Sindaco ed il rappresentante sia iscritto nella sezione del Registro, qualora sia dovuta.

Articolo 13

ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO

E' obbligatorio per ogni singolo ambulante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi della autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del Registro presso la Camera di Commercio.

Articolo 14

RILASCIO TESSERINO

Ad ogni assegnatario verrà rilasciato, a cura dell'Amministrazione, un apposito tesserino, in cui vengono annotati gli estremi dell'autorizzazione ed il numero del lotto assegnato, soggetto a validazione mensile da parte degli agenti di polizia urbana.

Articolo 15

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il venditore ambulante è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 59 del D.M. 4.08.1988, n° 375 soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.

Articolo 16

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita devono essere contenuti nello spazio assegnato al venditore.

La copertura del banco deve essere ad almeno due metri dal suolo.

Le merci dovranno essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm 50.

Ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Articolo 17

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Durante lo svolgimento del mercato, i commercianti possono attirare l'attenzione del pubblico senza recare disturbo allo svolgimento del mercato.

Sono vietati schiamazzi ed urla da banditori.

E' consentito l'uso di apparecchi di amplificazione e di diffusione dei suoni purchè limitati ad un volume di sottofondo.

Articolo 18

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

La vendita dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

I venditori di generi alimentari, nonché i dipendenti debbono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi.

(12)

Articolo 19

ORDINE E PULIZIA NEL MERCATO

L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di Polizia alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I venditori ambulanti avranno cura di lasciare liberi da ogni ingombro e passaggi per il pubblico.

Essi dovranno avere massima cura nella pulizia personale, dovranno mantenere ordinati e puliti i propri banchi e baracche e lasciare il posto assegnato libero da ogni ingombro e rifiuti, alla fine del mercato.

Articolo 20

USO DEI VEICOLI

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato.

Articolo 21

DIVIETI DI VENDITA

Non è consentita nelle aree di mercato la vendita con il sistema della riffa.

E' vietato lo spaccio di vino, di bevande alcoliche e dei generi infiammabili.

Le merci di cui è vietata la vendita sono soggette al sequestro da parte degli agenti di Polizia.

E' vietata la vendita in forma itinerante all'interno del mercato e comunque fuori degli spazi assegnati.

Articolo 22

ATTI DANNOSI NELLE ZONE DI VENDITA

I venditori ambulanti devono avere massima cura di non danneggiare o manomettere in qualsiasi modo il patrimonio pubblico.

(arrecare intralci e disturbi ai colleghi, piantare chiodi corde ed altro gli alberi, pali dell'energia elettrica, balconi, caseggiati ecc.)

I contravventori sono passibili di sanzioni amministrative nonché di azioni penali contro il patrimonio.